Mario Biavati
NOTAIO

Repertorio n.ro 48559 Raccolta n.ro 32554

ATTO DI DEPOSITO DI STATUTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno dieci del mese di luglio

(10.7.2023)

Registrato a Perugia in data 10/07/2023 al numero 14967 serie 1T

In Bastia Umbra, piazza Cavour n. 14, nel mio studio.

Avanti di me **DR. MARIO BIAVATI**, Notaio in Bastia Umbra ed iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Perugia, è comparso il signor:

VALLONI FERDINANDO nato a Perugia il 2 agosto 1950 domiciliato, per la carica, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non per sè ma in nome e per conto dell'Associazione denominata **"AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI PERUGIA - Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale"** con sede in Perugia, via Giovanni Santini n. 8, codice fiscale: 94011920546, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al Foglio 1 numero d'ordine - Sezione D, nella sua qualità di Presidente della medesima, in forza dei poteri allo stesso conferiti dallo statuto vigente ed in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 25 giugno 2023.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto di deposito e di conservare nei miei atti il documento così come meglio infra specificato, dopo aver premesso:

a) che l'Assemblea dei soci in data 25 giugno 2023 ha deliberato di adeguare lo statuto vigente in conformità di quanto richiesto dalla Regione dell'Umbria, al fine del completamento della trasmigrazione dei dati al RUNTS

Ciò premesso

il comparente nella sua qualità di Presidente dell'Associazione suddetta ed in esecuzione della delibera del **25 giugno 2023**, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, con dispensa di me Notaio dalla lettura, mi richiede di ricevere il presente atto di deposito e di conservare nei miei atti il documento così come meglio infra specificato.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio ricevo il presente verbale con il quale il comparente mi dichiara di depositare presso di me il seguente documento:

a) statuto della Sezione di Perugia dell'Associazione **"AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI PERUGIA - Organizzazione non** lucrativa **di Utilità Sociale"** adeguato alle richieste fatte dalla Regione dell'Umbria, al fine del completamento della trasmigrazione dei dati al RUNTS, statuto che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, con dispensa di me Notaio dalla lettura.

Il comparente medesimo mi dichiara che il deposito viene fatto nell'interesse **"AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI PERUGIA - Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale"** dichiarandomi che le modifiche a detto statuto sono

state approvate dall'assemblea degli associati in data 25 giugno 2023, con la delibera qui allegata, e che quindi il nuovo testo sostituisce il precedente.

Il comparente espressamente mi autorizza ad espletare pertanto tutte le formalità, anche pubblicitarie, richieste dalle leggi vigenti in materia nonchè a rilasciare copia autentica a chiunque ne faccia richiesta, con esonero degli uffici competenti da ogni responsabilità al riguardo.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

Le spese sono a carico della Sezione nel cui interesse è stato fatto il deposito.

Le parti, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, consentono il trattamento dei loro dati personali indicati nel presente atto che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici esclusivamente per i fini connessi alle dipendenti formalità anche fiscali.

Atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e con nastro indelebile ai sensi di legge e parte completato di mio pugno, su di un foglio in quattro pagine e da me Notaio letto al comparente, che dichiara di approvarlo, il quale con me lo sottoscrive alle ore 11.

F.to Ferdinando Valloni

F.to Mario Biavati- Notaio

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Bastia Umbra (Perugia)
25 giugno 2023

ALLEGATO "A"
REP. 48559
RACC. 32554

Alle 16,30 inizia l'assemblea ordinaria dei soci, che nomina Ferdinando Valloni, presidente dell'assemblea e Maura Macchiarini, segretario verbalizzante, con il seguente ordine del giorno:

1. **ore 16,00** - registrazione dei partecipanti,
2. **ore 16,10** - presentazione, discussione e approvazione modifiche statutarie (notaio Biavati),
3. **ore 16,30** - breve illustrazione sulle attività 2022 e iniziative per il 2023,
4. **ore 17,15** - presentazione bilancio consuntivo 2022 e bilancio preventivo 2023,
5. **ore 17.30** - approvazione delle attività e bilanci,
6. **ore 17,40** - varie ed eventuali,
7. **ore 18.30** - chiusura assemblea.

PUNTO 1 - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI,

Rita Caraffa, socio ordinario, provvede alla registrazione dei soci presenti e deleganti, che risultano:

n°	cognome	nome	in presenza	delega
1	PESCARI	TIZIANA	X	
2	BACCHI	MARINA	X	
3	PULCINELLI	ANNUNZIATINA		X (Bacchi Marina)
4	ROCCHI	ANGELA		X (Bacchi Marina)
5	CHIODINI	GIAMPIETRO	X	
6	BURZIGOTTI	VALTER		X (Chiodini Giampietro)
7	LAZZARI	MICHELE	X	
8	MINELLI	TIZIANA		X (Lazzari Michele)
9	BARATTA	VALERIO	X	
10	BECCARI	GABRIELA	X	
11	CARAFFA	RITA	X	
12	LAZZARI	LETO	X	
13	CALISTI	ROBERTO	X	
14	VALLONI	FERDINANDO	X	
15	LIMONGI	EGIDIA	X	
16	PLAUSI	ANNA		X (Limongi Egidia)
17	FIORELLI	MARIA LETIZIA	X	
18	MARINELLI	BRUNO		X (Caraffa Rita)
19	PERSICHINI	ANNA	X	

PUNTO 2 - PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE (NOTAIO BIAVATI).

Prende la parola Ferdinando Valloni che illustra ai presenti la motivazione per cui è necessario approvare le modifiche statutarie, richieste dalla Regione Umbria per completare la trasmigrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore). Tale iscrizione ci permetterà, fra l'altro, di accedere ai contributi per il terzo settore e potremo disporre di personalità giuridica. Nel 2020 è stato approvato l'attuale Statuto Sociale che, insieme ad altri documenti, è stato inviato alle competenti autorità regionali. In data 14 marzo u.s. la Regione Umbria ci comunica che l'iscrizione non può essere perfezionata in quanto ci sono alcuni articoli (art. 3 – 4 – 7 – 8) che devono essere modificati. Da subito ci siamo messi in comunicazione con AIPD Nazionale per avere da loro un parere sulle modifiche richieste da apportare e come meglio riportarle in Statuto. Abbiamo contattato il Notaio Biavati di Bastia Umbra, raccordandoci sulle modalità e tempi da seguire per avere uno Statuto idoneo alle richieste avanzate da Regione Umbra, che chiedeva di modificare:

- Art. 3 - Per quanto riguarda la figura dei soci ordinari, è opportuno e consigliato eliminare il requisito di essere necessariamente soci del livello Nazionale per poter ricoprire tale qualifica all'interno dell'Ente. Ancora riguardo i soci, per quanto riguarda la figura dei "benemeriti", presenza di clausole che contrastano con il limite imposto dall'art. 35 CTS circa il divieto di partecipazione da parte di enti con scopo di lucro. Inoltre, anche la figura di socio benemerito, in quanto socio, dovrà essere assoggettato alla procedura di ammissione cosi come da CTS, e come specificato per le altre categoria di socio previste. La possibilità di diventare socio tramite decisione di Organo Associativo contrasta con i principi del CTS.

- Circa la procedura di ammissione a socio, di cui all'art. 4 dello Statuto, "la decisione inappellabile" sembra essere in contrasto con quanto chiarito dalla Circolare Ministeriale 20/2018 in ordine all'art 23.3.

- Art 7 lettera b) - presenza di clausole ostative all'esercizio dei diritti degli associati. Per quanto riguarda i soci minorenni, nella Nota n. 1309 del 06/02/2019 ha evidenziato quanto segue: "Si badi che, anche con riferimento al diritto di voto, recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228) hanno chiarito l'illegittima esclusione dal diritto di voto degli associati minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex lege, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi".

- Art 8 lettera g) dello Statuto, non conforme ai principi CTS per come anche specificato al precedente punto.

Dopo attenta discussione e con il supporto delle informazioni chieste ad AIPD Nazionale, i soci presenti in assemblea decidono di:

Art. 3 lettera a) sostituire: *"può essere socio ordinario soltanto chi sia anche socio di AIPD Nazionale"*, con: **associandosi alla sezione di Perugia il socio è iscritto anche all'AIPD Nazionale.**

Art 3 lettera c) inserire dopo enti: **"che non abbiamo scopo di lucro, nei limiti di cui all'art. 35 comma 3 del CTS."**

Per quanto riguarda la nomina dei soci benemeriti il DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore - Art. 23 (Procedura di ammissione e carattere aperto delle associazioni) riporta quanto segue:

1. **Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente**, in un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta del Terzo Settore, l'ammissione di un nuovo associato e' fatta **con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.** La deliberazione e' comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
2. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente ai sensi del comma 1 deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle fondazioni del Terzo settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

Per quanto sopra, **"l'ammissione di socio benemerito è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato"**

Art. 4 – cancellare la dizione: **"con delibera insindacabile".**

Art. 7 lettera b) cancellare la dizione: **"comunque maggiorenni".**

Art. 8 lettera g) cancellare: **"la nomina dei soci benemeriti"**

Si mettono a votazione le proposte presentate e l'assemblea approva all'unanimità.

L'assemblea, all'unanimità, incarica il presidente p.t. Ferdinando Valloni di depositare presso il notaio Biavati lo statuto modificato ed adeguato alle richieste di Regione Umbria

PUNTO 3 - BREVE ILLUSTRAZIONE SULLE ATTIVITÀ 2022 E INIZIATIVE PER IL 2023: .....omissis.....

PUNTO 4 - PRESENTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2022 E BILANCIO PREVENTIVO 2023: .....omissis.....

PUNTO 5 - APPROVAZIONE DELLE ATTIVITÀ E BILANCI: .....omissis.....

PUNTO 6 - VARIE ED EVENTUALI: .....omissis.....

PUNTO 7 - CHIUSURA ASSEMBLEA:

Alle 18,30 non avendo più nulla da deliberare il presidente Valloni chiude l'assemblea.

Bastia Umbra, 25 giugno 2023

IL PRESIDENTE
(Ferdinando Valloni)

IL SEGRETARIO
(Maura Macchiarini)

ALLEGATO "B" AL REP.N. 48559/32554

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

L'Associazione costituita il 23 marzo 1985 con atto del notaio Mario Briganti di Bastia Umbra rep.n. 115013 successivamente modificata con atto del medesimo notaio in data 17 dicembre 1994 rep.n. 183648 ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, ha assunto la denominazione "AIPD - ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN SEZIONE DI PERUGIA - Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale".

Dal presente statuto la denominazione è **"ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ETS - SEZIONE DI PERUGIA"**, da ora in avanti denominata "associazione". Nel periodo transitorio precedente alla istituzione del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), ai sensi di legge, l'associazione, quale ONLUS in ragione del D.Lgs. 460/1997, dovrà continuare a qualificarsi come tale utilizzando nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo Onlus. Solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, l'associazione utilizzerà la dicitura "Ente del Terzo Settore" o alternativamente l'acronimo "ETS" in aggiunta alla dicitura "Associazione di promozione sociale" o "APS".

L'Associazione è Sezione Autonoma dell'"AIPD - ASSOCIAZIONE

ITALIANA PERSONE DOWN - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" con sede in Roma, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n° 318 dell'8 giugno 1983.

L'Associazione ha sede in **Perugia**.

L'Associazione è retta dal presente statuto.

L'Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 8, 11 e 29 o dal Consiglio di Amministrazione dell' AIPD Nazionale, con propria delibera nei soli casi in cui:

-- la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell' AIPD Nazionale;

-- per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,

commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

b - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c - organizzazionee gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modicazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;

e - opera a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative di AIPD Nazionale, nonché di contribuire allo studio della sindrome di Down (trisomia 21) ad una aggiornata informazione sulla stessa, all'inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle

persone con sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall'infanzia all'età adulta.

L'Associazione si propone tra l'altro di:

1 - intervenire per dare ai familiari - fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione della condizione genetica del neonato - sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;

2 - intervenire per dare un contributo al processo di comunicazione della diagnosi della condizione genetica del neonato, affinché questo sia attento e rispettoso della sensibilità dei familiari al fine di sostenerli nella fase più critica dell'accettazione;

3 - favorire l'accoglienza e l'integrazione scolastica di persone con sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado, collaborando con le istituzioni scolastiche, le organizzazioni e le associazioni di settore nel definire, suggerire e diffondere modalità e strumenti per raggiungere lo scopo; collaborare con le sezioni AIPD e le associazioni locali affinché tali azioni si concretizzino, prevedendo anche interventi di assistenza diretta nel campo dell'autonomia;

4 - organizzare attività e iniziative di promozione atte a favorire il coinvolgimento attivo delle persone con sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro, prevedendo

l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale anche con assistenza diretta di tipo domiciliare ed esterna e forme di collaborazione per la predisposizione di corsi di formazione professionale, con il mondo imprenditoriale e produttivo;

5 - promuovere percorsi educativi di avviamento alla residenzialità verso una vita indipendente possibile, curando la ricerca di soluzioni innovative confrontandosi con le esperienze internazionali, in modo da collaborare con le associazioni locali per la promozione ed eventualmente nell'organizzazione di servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell'età adulta e anziana, assumendo, se necessario, la gestione diretta;

6 - creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati alle problematiche della sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;

7 - diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con sindrome di Down e i loro familiari;

8 - offrire agli organi legislativi e di governo dello

Stato, della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;

9 - operare affinché, la dignità della persona con sindrome di Down e i suoi diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Costituzione Italiana siano salvaguardati nell'ordinamento nazionale e locale, dai servizi pubblici, dai mezzi di comunicazione di massa, dalla pubblicità;

10 - curare le relazioni con le altre associazioni rappresentative degli interessi delle persone con sindrome di down a livello internazionale, nazionale e regionale, nella promozione di iniziative all'avanguardia sempre rispondenti agli interessi della persona con sindrome di Down e della sua famiglia;

11 - valutare ed eventualmente approvare la richiesta di affiliazione di associazioni che operano senza fini di lucro a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, costituite e operanti sul proprio territorio da almeno tre anni;

12 - patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque

perseguire lo scopo anzidetto.

I servizi e le attività sono aperti a tutti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione esercita, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Ammissione e numero dei Soci

L'Associazione è composta dai Soci:

a - ORDINARI: persone con sindrome di Down, genitori, affidatari, fratelli e sorelle, parenti entro il IV grado e tutori ed amministratori di sostegno di persone con sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down), che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e desiderino contribuire e partecipare attivamente alla vita associativa. Associandosi alla sezione di Perugia, il socio è iscritto anche all'AIPD Nazionale.

b - COLLABORATORI: le persone che, non rientrando nella

categoria precedente, condividono gli scopi e le attività dell'Associazione, e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell'Associazione;

c - BENEMERITI: le persone fisiche e giuridiche, gli enti che non abbiano scopo di lucro, nei limiti di cui all'art. 35 comma 3 del CTS, e le associazioni che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito, in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell'Associazione, acquisendo particolari meriti. L'ammissione del socio benemerito è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

Il numero dei Soci è illimitato.

Il Socio è ammesso a domanda dell'interessato. Con la presentazione della richiesta scritta di ammissione, il Socio esplicitamente accetta sia lo statuto della AIPD - sezione di Perugia che quello dell'Associazione Nazionale.

La presentazione della richiesta di iscrizione all'Associazione (che dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi) e il relativo versamento della quota

nazionale, possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l'inoltro.

Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all'Associazione, nonché l'avvenuto versamento della rispettiva quota annuale, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Il Socio ha diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Il Socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e della associazione nazionale entro il 28 febbraio dell'anno in corso. La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l'anno solare, dopo tale data il socio viene d'ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.

Il Socio che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso dal Consiglio di Amministrazione, previo versamento del contributo minimo annuale, stabilito dall'Assemblea, per i Soci Collaboratori. Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi di urgenza, almeno un mese prima dell'effettiva cessazione della collaborazione.

Il Socio e quando abbia cessato di appartenere all'Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa (art. 24 del Codice Civile).

Art. 6 - Organi

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea dei Soci;

2) il Presidente;

3) il Consiglio di Amministrazione;

4) il Collegio dei Revisori;

5) Il Collegio dei Probiviri

Art. 7 - Assemblea - Composizione

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:

a) SOCI ORDINARI e COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell'inizio dell'Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all'anno precedente se la convocazione avviene entro il 28 febbraio, all'anno in corso se la data di convocazione è successiva al 28 febbraio.

b) SOCI BENEMERITI.

Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso e i Soci Benemeriti.

Il Socio che è nell'impossibilità di partecipare personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l'avviso di convocazione.

Il Socio delegato non può rappresentare più di altri tre soci e deve consegnare alla Presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea la o le deleghe in suo possesso.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle assemblee ordinarie e straordinarie non possono ricevere deleghe né dare la propria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 8 - Assemblea - Competenze

L'Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci,

ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

All'Assemblea ordinaria competono:

a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;

b) la determinazione della quota minima annuale per i Soci collaboratori;

c) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

d) l'elezione del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

e) l'elezione del Collegio dei Revisori e il suo Presidente;

f) l'elezione del Collegio dei Probiviri;

g) l'acquisto, la trasformazione e l'alienazione di beni immobili;

h) l'approvazione del programma delle attività e dei bilanci preventivo e consuntivo;

i) delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;

j) l'esclusione del Socio

k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

All'Assemblea straordinaria competono:

a) le modificazioni dello Statuto;

b) lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui.

Art. 9 - Assemblea - Convocazione

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa. L'avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.

Quando vi siano modifiche statutarie all'ordine del giorno, l'avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.

L'Assemblea è convocata entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo. L'Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto al voto entro un mese dalla ricezione della richiesta.

Art. 10 Assemblea - Presidenza

L'Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario; per l'Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina pure due scrutatori quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina degli Organi Statutari o su altro argomento di sua competenza.

Art. 11 Assemblea - Deliberazioni

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.

L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.

Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell'apposito libro.

Art.12 - Il Presidente

Il Presidente, - il cui mandato ha la durata di un triennio con eleggibilità per non più di due mandati consecutivi - ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.

Il Presidente garantisce l'applicazione delle delibere del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l'attuazione o l'abbiano modificata, e in quest'ultimo caso richiedendone la ratifica.

Il Presidente partecipa ai lavori del Comitato dei Presidenti, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d'Amministrazione nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello Statuto e del Regolamento delle Sezioni, del programma delle attività e dell'analisi delle risorse della Sede Nazionale dell'associazione.

In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca un'Assemblea da tenersi entro 60 giorni per le nuove elezioni.

Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e

da non meno di quattro a non più di otto altre persone, anche non Soci, nominati dall'Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma. La maggioranza del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere costituita da Soci.

I componenti del Consiglio durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione nell'espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Codice del Terzo Settore.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

I Componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati a dimissionari.

Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.

L'intero Consiglio cessa d'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altre cause, la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i Consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.

Art. 14 Il Consiglio di Amministrazione - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell'adunanza utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione (email, sms, e simili). Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l'accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne

facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Art.15 Il Consiglio di Amministrazione - Adunanza e deliberazioni

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.

E' possibile la partecipazione anche in audio-video conferenza attraverso le moderne tecnologie.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente della riunione.

Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, dirige i lavori e sottoscrive il verbale, approvato, della riunione.

Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l'attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che la legge e il presente statuto

riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l'ordinamento e le norme di funzionamento.

Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico-finanziario, per l'esercizio delle attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l'esecuzione.

Il Consiglio delibera sulle adesioni a eventuali organizzazioni comunali, regionali, nazionali o internazionali.

Il Consiglio delibera sull'accettazione di eredità, lasciti e donazioni il cui valore economico sia superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00).

Al di sotto di questa cifra non c'è bisogno dell'autorizzazione all'accettazione.

Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all'Assemblea dei Soci Benemeriti,

determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dal Codice del Terzo Settore.

Art. 17 Collegio dei Revisori - Composizione

Il Collegio dei Revisori è nominato quando obbligatorio per legge o quando l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, nominate dall'Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.

Il Collegio dei Revisori può essere costituito anche da un solo membro, purchè lo stesso sia iscritto nell'apposito Registro dei Revisori Contabili.

Art. 18 Collegio dei Revisori - Competenze

Al Collegio dei Revisori compete:

a) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell'ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei Bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle norme di legge, dello statuto e del regolamento amministrativo-contabile;

b) presentare all'Assemblea dei Soci una propria relazione, con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;

c) provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant'altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio medesimo e dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.

d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Collegio dei Probiviri - Composizione

Il Collegio dei Probiviri è nominato quando l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio d'Amministrazione e/o di membro del Collegio dei Revisori.

All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare sotto la propria responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382 - 2399 del Codice Civile.

Art. 20 Collegio dei Probiviri - Competenze

Sono compiti del Collegio dei Probiviri:

- decidere senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche Socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decidere urgentemente sulla radiazione dei Soci che sono stati deferiti dal Consiglio di Amministrazione a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione; la loro sentenza è appellabile alla prima Assemblea utile, anche in concomitanza di un'Assemblea Straordinaria; nel frattempo il

Socio è sospeso da tutti i diritti, nonché dalle attività sociali.

Art. 21 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative di sua pertinenza;

b) dai contributi di singoli privati;

c) da donazioni, eredità e lasciti;

d) da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;

e) dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni e altre iniziative ed attività anche mediante offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall'Associazione o da altri in suo favore;

f) beni immobili;

g) beni mobili in possesso dall'Associazione come da inventario.

Il patrimonio dell'Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento e investimento per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.

Art. 22 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 23 Bilancio e amministrazione

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile, il bilancio dell'anno finanziario precedente e, una volta approvato, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Bilancio comprende il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività e il bilancio preventivo di competenza, nonché le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo.

Ciascun Bilancio è corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento e i fatti di rilievo della gestione, le

eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi e alle attività allo studio, in corso e realizzate.

I documenti sopra citati depositati presso la sede, con dieci giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'Assemblea convocata al fine dell'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, se nominato, il Regolamento amministrativo-contabile contenente le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei Bilanci, l'espletamento dei servizi di cassa, quest'ultimo affidato al Tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.

Art. 24 Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione redige e deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 25 Libri

L'associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi recandosi nella sede di conservazione degli stessi.

Art. 26 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 27 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 28 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei soci. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Ferdinando Valloni

F.to Mario Biavati - Notaio

...originale, nei miei rogiti

DI LEGGE

...10-7-2023

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005 N.82, GIA' MODIFICATO DALL'ART.15 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2010 N.235, FIRMATO DIGITALMENTE COME PER LEGGE, CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI.
BASTIA UMBRA, 10 LUGLIO 2023